

PROVE INTEGRATIVE per iscrizione nel Registro dei REVISORI LEGALI

Ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63, concernente il "Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale", è possibile sostenere le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale, all'interno delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Possono partecipare alle prove integrative:

- a) coloro che intendono abilitarsi alle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
- b) coloro che hanno già superato l'esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Caso a):

- i candidati potranno espletare le prove integrative per Revisore Legale solamente dopo aver ottenuto l'abilitazione alla professione oggetto dell'Esame di abilitazione
- le prove integrative potranno essere svolte unicamente presso lo stesso Ateneo dove si sosterranno gli Esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile.

Caso b):

è possibile richiedere di espletare le prove integrative utili per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, presso uno qualsiasi degli Atenei sede dei predetti Esami di Stato.

TITOLI DI ACCESSO

Caso a):

Per l'ammissione all'esame di coloro che **intendono abilitarsi alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile ed espletare anche le prove integrative**, è necessario il possesso dei titoli di accesso richiesti per le rispettive abilitazioni all'esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile (consultare le relative schede).

E' inoltre necessario essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 (per approfondimenti consultare le FAQ al link: <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqTirocinio/>).

Caso b):

Per l'ammissione all'esame dei **soggetti che** hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e **intendono espletare solo le prove integrative**, è necessario il possesso dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile conseguita presso qualunque degli Atenei sede dei predetti esami di Stato.

Anche in questo caso è necessario essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 (per approfondimenti consultare le FAQ al link: <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqTirocinio/>).

PROVE D'ESAME

Le **prove integrative** consistono in una prova scritta ed una prova orale sulle seguenti materie lettere f) g) h) i) l) dell'art. 1 del DM 63/2016:

- gestione del rischio e controllo interno;
- principi di revisione nazionali e internazionali;
- disciplina della revisione legale;
- deontologia professionale e indipendenza;
- tecnica professionale della revisione.

La prova scritta comprenderà anche un quesito pratico attinente l'esercizio della revisione legale.

Al termine delle prove non è prevista l'attribuzione di un punteggio. **Il giudizio sull'esito delle prove stesse potrà essere espresso solo in senso positivo o negativo.**